CGIL FISAC Gruppo Intesa Sanpaolo News

Pubblicato il - **29 Giugno 2020**

“ASSOGGETTAMENTO” DELLE FERIE NON FRUITE

FERIE, EX FESTIVITÀ, FESTIVITÀ CIVILI CADENTI DI DOMENICA E PERMESSO FRAZIONATO (PCR)

FERIE ANNUALI[1]

La durata delle ferie è stabilita nel seguente modo:

- Durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione: 20 giorni lavorativi da proporzionarsi in base ai mesi di servizio lavorati nell'anno, considerando l'eventuale frazione di mese quale mese intero (I Quadri Direttivi hanno diritto a 2 giorni di ferie per ogni mese intercorrente tra la data di assunzione e il 31 dicembre, con un massimo di 20 giorni lavorativi, considerando l'eventuale frazione di mese quale mese intero); per i lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se l'assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo (12 o 20 giorni se Quadri Direttivi).
- Da 1 a 5 anni di anzianità: 20 giorni lavorativi (22 giorni per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale, 4° livello retributivo).
- Da 6 a 10 anni di anzianità: 22 giorni lavorativi.
- Con oltre 10 anni di anzianità: 25 giorni lavorativi.
- Per i Quadri Direttivi: 26 giorni lavorativi.

Luca STELLA

Esperto in:
- Ferie ed Ex Festività
- Sospensione Volontaria dell'Attività Lavorativa

Hai dubbi, ti servono chiarimenti, consulenza personalizzata, approfondimenti?

L’azienda ha diramato oggi un promemoria sulle regole fruizione ferie e sulla questione “assoggettamento previdenziale” relativo alle ferie non fruite entro i 18 mesi dalla maturazione, ovvero entro fine giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Tale imposizione sarà “restituita” al momento della fruizione. Vi ricordiamo che he per approfondimenti potete consultare la nostra **Guida a Ferie, Ex Festività e PCR** e potete contattare anche i nostri sindacalisti sul territorio (**qui trovate tutti i loro riferimenti**).

Le **“Regole in materia di orario di lavoro, ferie e permessi”** stabiliscono che le ferie (compresi gli eventuali residui degli anni precedenti) e i permessi ex festività devono essere **fruiti da tutti i colleghi** del Gruppo **nel corso del 2020**.

Occorre prestare particolare attenzione alle **ferie non fruite** nei termini di legge, ovvero entro **i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione**, che per l’anno in corso sono quelle **maturate nel 2018** e che non saranno usufruite entro il 30 giugno 2020.

In base alle vigenti disposizioni INPS, infatti, con il cedolino paga del mese di luglio 2020 **le ferie** di competenza **dell’anno 2018 non ancora fruite saranno assoggettate per l’importo del loro valore a contribuzione previdenziale** (anche per la quota a carico del lavoratore), ferma restando che il **valore della contribuzione pagata sarà restituito a successiva fruizione avvenuta**.

Tutti i colleghi sono pertanto invitati a **giustificare le assenze fruite o da fruire** a titolo di ferie sino alla data del **30 giugno 2020** e non ancora correttamente imputate nel sistema informativo del personale.